



COMUNE DI POVEGLIANO

Provincia Di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 14.02.2018)

SOMMARIO

Articolo 1 – PRINCIPI GENERALI – FINALITA’

Articolo 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Articolo 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 4 – COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO E SCIOPERI

**Articolo 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO ED
ESONERO RESPONSABILITA’ PER MINORI NON ACCOMPAGNATI**

Articolo 6 – CRITERI DI PRECEDENZA

Articolo 7 – PERIODO DI PROVA, TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Articolo 8 – RINUNCIA AL SERVIZIO E RIMBORSI

Articolo 9 – MOROSITA’

Articolo 10 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Articolo 11 – RESPONSABILITA’

Articolo 12 – RICHIAMI E SANZIONI

Articolo 13 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER COMPORTAMENTO SCORRETTO

Articolo 14 – DATI PERSONALI E SENSIBILI

Articolo 15 – RECLAMI

Articolo 16 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 17 – PUBBLICITA’

Articolo 18 – EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI - FINALITA'

1. Il servizio è rivolto a favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico, nonché ad agevolare il compito educativo delle famiglie, così come stabilito dalla Legge Regionale 02.04.1985, n. 31 e successive modificazioni.
2. Il servizio è basato su criteri di qualità, economicità, efficacia ed efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
3. Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° grado; fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e dispone le modalità di adesione al servizio e di pagamento da parte degli utenti.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Nell'ambito del diritto allo studio, l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Povegliano organizza un servizio di trasporto collettivo che consiste nel trasportare, a mezzo scuolabus, gli alunni dalle fermate distribuite nel territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta (fermate) determinati, siti il più vicino possibile a casa ed in luoghi non pericolosi, fermo restando che non potranno essere percorse strade private e strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus.
3. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto a tutti gli alunni residenti a Povegliano; a discrezione dell'Ente, il servizio potrà essere erogato anche agli alunni non residenti, prendendo in esame il singolo caso, in seguito a valutazioni basate sui criteri di economicità, razionalità e nel rispetto degli orari scolastici.
4. Il Comune di Povegliano eroga il servizio sia attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, ove prestano servizio autisti dipendenti dell'Amministrazione comunale, sia per mezzo di un servizio dato in appalto a imprese esterne a seguito di indizione di gara d'appalto, o contemporaneamente per mezzo di tutte e due le modalità.
5. Il servizio con accompagnatore è garantito solo per il trasporto dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia.
6. In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, che impediscano la percorrenza delle strade o in caso di eventi imprevedibili (es. rotture del mezzo, infortunio o malattia dell'autista) che non consentano di sostituire tempestivamente il mezzo destinato al trasporto o il conducente, il servizio di trasporto verrà sospeso, così come in caso di scioperi del personale docente delle scuole o dell'impresa che ha in appalto il servizio. In caso di sospensione del servizio per gli eventi predetti, verrà data comunicazione tramite sms agli usufruenti del servizio e verranno avvistate le scuole. Non sono previsti rimborsi per tali eventi imprevedibili.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta (fermate) alla scuola e ritorno secondo gli orari determinati annualmente in base ai percorsi. I percorsi sono preventivamente concordati con l'Ufficio Pubblica Istruzione ed eventualmente anche con il Comando di Polizia Municipale sul piano della sicurezza dei medesimi per la tutela dei minori interessati, così come qualunque variazione di percorsi e/o fermate che, in corso d'anno, potrebbe rendersi necessaria.
2. All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto avverrà di norma lungo gli itinerari e con le fermate localizzate l'anno scolastico precedente, ma gli stessi potranno essere opportunamente modificati in base agli iscritti. Informazioni sulle fermate sono disponibili presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

3. L'Ufficio Pubblica Istruzione, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza, provvede a definire la localizzazione delle fermate in collaborazione con l'impresa appaltatrice lungo gli itinerari considerando:

- organizzazione del servizio ed in particolare i posti disponibili;
- tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;
- localizzazione degli utenti lungo gli itinerari, evitando per quanto possibile che la distanza tra la fermata e l'abitazione dell'utenza superi i 200m (salvo le case sparse e/o con viabilità d'accesso inadeguata, per le quali l'Ufficio Pubblica Istruzione deciderà di volta in volta) ed evitando che la fermata sia collocata sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia dello scuolabus per evitare l'attraversamento di una strada da parte dell'alunno.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, promuovendo e concludendo accordi con l'utenza interessata.

5. Al momento dell'iscrizione i genitori (o le persone esercenti la potestà genitoriale) possono richiedere il trasporto dell'alunno ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza. La richiesta va inoltrata per iscritto e va motivata. L'opzione è accolta solo se non comporta disagio o modifica sostanziale dei percorsi.

6. Prima dell'inizio dell'anno scolastico o comunque antecedentemente l'avvio del servizio, i genitori (o le persone esercenti la potestà genitoriale) sono informati sugli orari di partenza e arrivo e sul punto di raccolta (fermata). A richiesta possono essere comunicati uno o più recapiti telefonici (oltre a quello dell'Ufficio Pubblica Istruzione) cui fare riferimento per eventuali comunicazioni urgenti in merito al servizio.

ART. 4 - COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO E SCIOPERI

1. Il servizio è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo gli orari delle normali attività didattiche e nei giorni di calendario scolastico così come stabilito e comunicato annualmente dalle autorità scolastiche.

2. Nei giorni in cui l'orario scolastico differisce da quello ordinario, sarà cura dell'Ufficio Pubblica Istruzione verificare e comunicare alle scuole interessate se esistono le condizioni per garantire comunque lo svolgimento del servizio, sempre che le scuole medesime abbiano formulato apposita richiesta almeno 3 (tre) giorni prima della data interessata alla variazione dell'orario.

3. In caso di sciopero del personale scolastico sarà cura dei Dirigenti scolastici comunicarlo al Comune con congruo anticipo al fine di valutare se il servizio debba essere erogato o meno.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO ED ESONERO RESPONSABILITÀ PER MINORI NON ACCOMPAGNATI

1. La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere compilata in ogni sua parte e presentata ogni anno all'Ufficio Protocollo entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo di iscrizione presente sul sito internet del Comune nella sezione "modulistica" in "Istruzione"

2. La domanda contiene l'impegno del genitore ad accettare e rispettare tutte le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio previste dal presente regolamento ed, in particolare, ad essere presente alla fermata dello scuolabus all'orario di rientro dalla scuola, salvo quanto previsto dall'art. 19 bis del Decreto Legge n.148 del 16.10.2017, qualora i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, autorizzino il minore ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, ovvero il rientro in autonomia del minore che abbia raggiunto un livello di maturità adeguato a consentirgli di percorrere il tragitto tra la fermata e la propria abitazione anche senza essere accompagnato. La predetta autorizzazione esonera il

Comune e il personale addetto al trasporto dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa del mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Nel caso in cui il personale operante sullo scuolabus sia autorizzato a lasciare il minore alla fermata anche in assenza di persone adulte che lo prelevino, alla domanda deve essere allegata la "dichiarazione rientro in autonomia" sottoscritta da tutti gli esercenti la potestà genitoriale, dove si specifica che, a giudizio dei sottoscrittori, il minore ha raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli di percorrere il tragitto dalla fermata alla propria abitazione senza essere accompagnato, si autorizza il personale operante sullo scuolabus a lasciare l'alunno alla fermata anche se non sono presenti adulti incaricati di prelevarlo, si esime espressamente il personale operante sullo scuolabus e l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. In ogni caso non può essere richiesto di lasciare alla fermata dello scuolabus gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria se non sono presenti persone adulte incaricate di prendere in consegna il minore.

3. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora ne pervengano altre, saranno accolte solo se vi sarà ancora disponibilità di posti e se le stesse non comporteranno modifiche ai percorsi stabiliti e/o significativi allungamenti dei tempi di percorrenza in conseguenza della necessità di istituire nuove fermate.

4. All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.

ART. 6 – CRITERI DI PRECEDENZA

1. Le domande pervenute entro il termine di cui al precedente art. 5 c.1 verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascuna linea; nel caso in cui il numero di domande sia superiore alla disponibilità di posti, verrà stilata una graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza:

- 1) Residenza nel Comune di Povegliano
- 2) Situazione di disagio segnalata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune
- 3) Fratelli già utilizzatori del servizio
- 4) Minore età
- 5) Ordine di arrivo della domanda

ART. 7 – PERIODO DI PROVA, TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Ogni utente che richiede il servizio di trasporto scolastico ha diritto ad un periodo di prova che va dall'inizio dell'anno scolastico fino al 30 settembre.

2. Con deliberazione di Giunta Comunale sono determinate le tariffe del Servizio di Trasporto Scolastico. Con la sottoscrizione della domanda di accesso al servizio il genitore (o l'esercente la potestà genitoriale) dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.

3. Ogni utente che richiede il servizio di trasporto scolastico dovrà provvedere al versamento della tariffa annuale fissata dall'Amministrazione Comunale.

4. La tariffa è da corrispondersi in un'unica rata entro il 15 ottobre dell'anno scolastico iniziato per il quale è stato chiesto il servizio.

5. Gli utenti che intendono avvalersi dell'accesso agevolato alla prestazione, dovranno rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali che valuterà il possesso dei requisiti.

Gli utenti che intendono rateizzare la tariffa dovranno rivolgersi all'Ufficio Pubblica Istruzione.

6. Se una domanda di iscrizione, presentata dopo l'inizio dell'anno scolastico, viene accolta, la retta calcolata in base ai mesi di riferimento da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione è da pagarsi prima

dell'inizio di fruizione del servizio medesimo; non potranno essere ammessi al servizio di trasporto gli utenti che non abbiano versato la retta di riferimento.

7. L'eventuale mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario NON dà diritto al rimborso della somma corrispondente al periodo di mancato utilizzo del servizio.

ART. 8 - RINUNCIA AL SERVIZIO E RIMBORSI

1. La rinuncia al servizio da parte del genitore (o l'esercente la potestà genitoriale) se comunicata per iscritto prima dell'inizio dell'anno scolastico ovvero entro il periodo di prova, non comporta il pagamento di alcuna quota. Se la comunicazione avviene ad anno scolastico iniziato dopo il periodo di prova, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale è tenuto al pagamento della rata corrispondente al periodo per il quale è stato richiesto il servizio, anche se non è stato utilizzato dall'alunno.

2. In caso di rinuncia al servizio, debitamente motivata, (es. cambio residenza, o scuola) potrà essere riconosciuto un rimborso delle somme pagate in eccedenza per il periodo corrispondente al mancato utilizzo, al termine di ogni anno scolastico. Non si procederà ad alcun rimborso qualora la somma sia inferiore all'equivalente di due mensilità.

ART. 9 - MOROSITÀ

1. Nel caso in cui i versamenti non siano effettuati regolarmente l'Ufficio Pubblica Istruzione invia una nota di sollecito ai genitori o alle persone esercenti la potestà genitoriale per provvedere al pagamento delle somme dovute entro 15 giorni.

2. In caso di mancato adempimento si procederà alla riscossione coattiva, con aggravio delle spese di notifica, nonché alla sospensione del servizio.

ART. 10 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli alunni che utilizzano il servizio devono tenere un comportamento corretto, civile e dignitoso in modo da non disturbare e arrecare danni agli autisti, agli altri alunni, a persone e a cose, in particolare devono:

- astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dallo scuolabus;
- occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili;
- evitare di danneggiare gli scuolabus e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione;
- astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti degli autisti, dei propri compagni e dell'eventuale accompagnatore e da qualsiasi comportamento che possa disturbare l'autista o danneggiare gli altri trasportati;
- astenersi dal gridare o richiamare od offendere persone esterne al veicolo.

2. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dai genitori (o dagli esercenti la potestà genitoriale) dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, agli scuolabus, a terzi e a se stessi.

3. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento) prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

4. E' fatto comunque obbligo ad un genitore, o ad un delegato dall' esercente la potestà genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso. E' obbligatoria la presenza alla fermata per almeno 10 minuti prima e dopo l'orario previsto.

5. Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o delegato dall' esercente la potestà genitoriale, lo studente di età inferiore ai 14 anni (eccetto per gli alunni cui i genitori hanno presentato unitamente alla domanda la "dichiarazione rientro in autonomia" ai sensi dell'art. 19 bis del D.L. n.148 del 16.10.2017) dovrà rimanere in custodia all'autista, che è autorizzato a ricondurre l'alunno presso una sede scolastica o a chiamare le autorità competenti in caso di abbandono di minore che custodiranno l'alunno fino a quando il familiare provvederà a riprenderne la custodia. Se la situazione sopra descritta dovesse presentarsi più di tre volte il servizio sarà temporaneamente sospeso ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a ritirare il proprio figlio.

ART. 11 - RESPONSABILITA'

1. La responsabilità del personale operante sullo scuolabus e del Comune di Povegliano decorre dal momento in cui i bambini salgono sull'automezzo e termina con la discesa degli stessi davanti alla scuola o alla fermata.

2. Non può essere attribuita alcuna responsabilità all'autista o all'accompagnatore per fatti antecedenti alla salita sul veicolo o successivi alla discesa dallo scuolabus.

3. Il genitore dell'utente, o chi ne fa legalmente le veci, è tenuto ad accompagnare e ad accogliere alla fermata di pertinenza il minore negli orari prestabiliti, personalmente o tramite altro adulto delegato.

4. Solo nel caso in cui entrambi i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale, in considerazione dell'età del minore di 14 anni, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, ritengano che il minore abbia raggiunto un livello di maturità sufficiente da poter percorrere il tragitto tra la fermata dello scuolabus e la propria abitazione senza essere accompagnato, gli stessi possono autorizzare per iscritto il personale operante sullo scuolabus a lasciare il minore alla fermata anche in assenza di adulti che lo prendano in carico, allegando la "dichiarazione rientro in autonomia" ai sensi dell'art. 19 bis del Decreto Legge n.148 del 16.10.2017.

5. Se alla fermata non è presente il genitore esercente la potestà genitoriale o un delegato a ricevere il minore, salvo quanto previsto dal precedente comma 4, il minore stesso non potrà essere fatto scendere dall'automezzo. Ricorrendo tale ipotesi il minore sarà riaccompagnato, al termine del tragitto, presso l'istituto scolastico o altro luogo in cui sia possibile custodirlo da parte di un soggetto adulto idoneo. Sarà onere del genitore procedere a recuperare il minore. Se da ciò dovessero derivare maggiori oneri per il Comune di Povegliano, è facoltà dell'Amministrazione rivalersi sugli esercenti la potestà genitoriale.

6. Se per più di tre volte nell'arco dell'anno scolastico si dovesse verificare la situazione di cui al capoverso precedente, qualora i genitori non adducano motivazioni gravi o impedimenti derivanti da caso fortuito, forza maggiore o altrimenti ad essi non imputabili, con provvedimento del Responsabile del servizio sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 90,00. Con lo stesso provvedimento il Responsabile del servizio potrà applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dalla fruizione del servizio per un periodo non superiore a 20 gg.

ART. 12 - RICHIAMI E SANZIONI

1. L'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo verbale in caso di comportamento scorretto e segnalando tempestivamente all'Ufficio Pubblica Istruzione coloro che,

nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione delle eventuali sanzioni.

2. Per i minori che adottano comportamenti scorretti l'Ufficio Pubblica Istruzione applicherà i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) avviso formale per iscritto ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi;
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno - od i genitori - insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

3. Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà e al soggetto che gestisce il trasporto.

4. Inoltre l'Ufficio Pubblica Istruzione potrà attivare un procedimento di recupero delle spese sostenute per la custodia degli utenti. I danni provocati dagli alunni alla proprietà dei terzi ed allo scuolabus devono essere rimborsati dai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà.

ART. 13 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER COMPORTAMENTO SCORRETTO

1. Qualora sugli scuolabus o automezzi destinati al trasporto scolastico si verificano comportamenti gravemente scorretti da parte degli utenti, il personale operante sullo scuolabus dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto al Responsabile del Servizio che provvederà ad informare la famiglia e la scuola di appartenenza.

2. Nel caso in cui il comportamento scorretto si ripeta, il Responsabile del Servizio, sentito il personale che opera sullo scuolabus, può disporre la sospensione del servizio di trasporto per gli alunni responsabili di tale condotta per un periodo non superiore a 10 gg.

3. Nel caso di ulteriore reiterato comportamento scorretto che possa pregiudicare la sicurezza del minore o quella altrui, il Responsabile del Servizio potrà disporre la sospensione del servizio di trasporto per l'intero anno scolastico in corso. In tale ultima evenienza la retta per il trasporto scolastico non verrà rimborsata.

ART. 14 - DATI PERSONALI E SENSIBILI

1. L'Ufficio Pubblica Istruzione e eventuali altri uffici interessati del Comune di Povegliano utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

2. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche all'impresa appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

ART. 15 RECLAMI

1. I reclami e le segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Amministrazione Comunale, che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione.

ART. 16 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

ART. 17 – PUBBLICITA’

1. Il presente regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, a tutte le istituzioni scolastiche cittadine interessate, agli operatori e agli utenti del servizio ed è comunque in visione presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e sul sito internet del Comune.

ART. 18 – EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione previsti dal D.L.vo 267/2000.

2. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni Comunali in materia.